



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 ottobre 2019

Prot.3005/CG/ff

Ai Signori Presidenti delle Federazioni Regionali
degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
delle Regioni Emilia Romagna e Marche

e, p.c., ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Oggetto: Comunicazione Federazioni Emilia Romagna e Marche. Codice antincendio

Abbiamo letto la Vostra comunicazione dello scorso 19 ottobre nella quale si esprime preoccupazione per l'entrata in vigore, prevista per il 20 ottobre, del D.M. 12 aprile 2019, e ci preme puntualizzare alcuni aspetti che riteniamo utili, ma soprattutto necessari, per chiarire alcune imprecisioni.

Il decreto in questione non modifica l'essenza del Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, lasciando 180 giorni di tempo per la sua "assimilazione", ma definisce l'obbligatorietà dell'impiego del "codice" per le attività non normate, lasciando il "doppio binario" per le attività normate.

Pertanto nulla toglie alle procedure ed alle competenze dei nostri professionisti, tantomeno introduce limiti agli iscritti, attuali e futuri, negli elenchi del Ministero dell'Interno per l'emissione di certificazioni in materia antincendio.

Questo decreto (cioè l'obbligatorietà dell'uso del Codice per le attività non normate e del doppio binario per le attività normate) non è però da confondere con il decreto che riguarda le modifiche apportate alla parte tecnica del Codice stesso (approvato nel CCTS del 18 giugno e arrivato proprio in questi giorni alla firma del Ministro, dopo aver subito l'iter di approvazione Europea). Difatti, solo casualmente i due decreti entrano in vigore quasi contemporaneamente, anche se giustamente il Capo del corpo dei VVF, ha cercato di far approvare le modifiche tecniche prima dell'entrata in vigore del decreto del 12 aprile.

Il riportato concetto di "introduzione di fattori di ingegneria antincendio", non presuppone che tale approccio sia esclusiva degli ingegneri, ma resta di competenza dei professionisti antincendio, pertanto per i Periti Industriali che sono iscritti negli elenchi del Ministero Interno - e ogni lettura diversa è da ritenersi fuorviante - non sono individuabili declassamenti di alcun tipo.

Caso mai un declassamento della nostra figura professionale potrebbe trasparire proprio con la proposta di chiedere interventi da parte del CNPI per una proroga dell'entrata in vigore del decreto; proposta che risulterebbe avanzata da una sola categoria professionale. Proroga che non è stata, a suo tempo, ipotizzata da nessuna delle professioni tecniche, proprio per l'elevazione tecnico-culturale che il codice rappresentava. E' facile comprendere che essere l'unica categoria a richiedere una proroga avrebbe significato formalizzare una autodichiarata incapacità ad affrontare le evoluzioni dei processi di progettazione di cui, invece, ci riteniamo non solo capaci, ma anche fautori.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 ottobre 2019

Prot.3005/CG/ff

Poi, permetteteci, chiedere interventi per proporre una proroga di una scadenza di cui si era a conoscenza già da 6 mesi, ci fa pensare che gli ideatori della missiva non fossero bene aggiornati sulle nostre iniziative; quindi, ci preme ricordare che Il CNPI in merito al “codice” del 2015, già nei mesi di ottobre/novembre 2017 aveva consultato i professionisti antincendio per accertarne l’opinione. I risultati erano stati pubblicati sul n. 1 del 2018 della rivista di categoria “*Nuovo codice di prevenzione incendi tra ostacoli e opportunità*” ed hanno costituito la base per attivare varie iniziative in materia di formazione. L’indagine evidenziava che il codice fosse già in fase di applicazione da parte dei nostri iscritti. Sulla piattaforma Opificium dallo scorso settembre è presente un corso di formazione sulla progettazione antincendio. Inoltre sul territorio sono stati organizzati, sempre da Opificium, corsi specifici sul nuovo codice: a Roma lo scorso 6 giugno, a Padova lo scorso 11 ottobre, mentre sono già previsti prossimamente a Monza il 25 ottobre, a Napoli il 15 novembre e a Bari il 29 novembre. Oltre a questo parecchi Ordini Territoriali hanno già organizzato localmente a far data dal 2015 seminari, incontri, corsi e convegni proprio sull’argomento.

Non dimentichiamo poi che periodicamente gli Ordini territoriali organizzano corsi di abilitazione per tecnici antincendio ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 (ex ‘818) e che nei programmi di questi corsi sono già previste ore riguardanti la F.S.E. – Fire Safety Engineering – senza precludere alcuna competenza in materia antincendio ai Periti Industriali.

Inoltre abbinare concetti come “certificazione delle competenze” a quello di “professionista antincendio”, come viene fatto nella Vostra lettera, significa andare contro tutti i concetti posti a garanzia del lavoro professionale che un iscritto all’Albo può offrire, a tutela della committenza. Creare una specifica certificazione delle competenze in un ambito di professione riservato, significherebbe davvero aprire il campo delle certificazioni a chi non garantisce la corretta terzietà del rapporto professionale e perdere un ruolo istituzionale che non intendiamo avvallare e che nemmeno il Corpo dei VV.F. intende modificare. Inoltre precluderebbe ogni eventuale accordo in materia di sussidiarietà in materia di verifiche e controlli periodici.

Per quanto riguarda la specifica richiesta a questo Consiglio della individuazione di professionisti definiti “veramente preparati” su questo decreto, ci preme rappresentarvi, non senza un minimo di stupore, che nei gruppi di lavoro istituiti da questo Consiglio, su un totale di 21 colleghi segnalati dagli Ordini Territoriali, pertanto già dai territori reputati competenti e preparati, ben quattro sono rappresentati dalle Vostre realtà territoriali e di questi uno è anche componente del C.C.T.S., ci pare quindi che la rappresentanza sia significativa e qualificata.

Ci auguriamo che la Vostra comunicazione sia stata conseguente ad uno stato d’animo, crediamo sincero, ma forse non totalmente condiviso con chi è esperto del settore e che la presente rappresenti la presa di posizione di questo Consiglio che, diversamente da quanto da Voi indicato, cerca di puntare alla massima qualificazione professionale della categoria.

Con rinnovata stima

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)